

STATI UNITI

Corte Suprema, *opinion* nella causa *Learning Resources, Inc. et al. v. Trump, President of the United States, et al.*, No. 24-1287, 607 U.S. __ (2026) del 20 febbraio 2026, in relazione all'imposizione di dazi sulle importazioni da parte del Presidente degli Stati Uniti

23/02/2026

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l'imposizione delle tariffe doganali da parte del Presidente Donald Trump, effettuata ai sensi dell'*International Emergency Economic Powers Act* del 1977 (nel prosieguo: IEEPA), è stata illegittima. La maggioranza della Corte (6-3) ha infatti diffusamente argomentato che lo IEEPA non conferisce al Presidente l'autorità di imporre dazi sui beni importati da altri Paesi.

La questione era sorta a seguito dell'adozione di una serie di provvedimenti da parte del Presidente Trump, immediatamente successivi al relativo insediamento, con i quali aveva inteso risolvere due criticità di fonte straniera ritenute particolarmente gravi. La prima concerneva l'afflusso negli Stati Uniti di droghe illegali – da Canada, Messico e Cina – che il Presidente aveva definito suscettibile di determinare una «crisi in termini di salute pubblica». L'altra fonte di minacce per il Paese era invece da associare agli «ampi e persistenti» deficit commerciali che, nelle valutazioni del Presidente Trump, «(...) avevano condotto allo svuotamento [della base manifatturiera americana] e minato catene di approvvigionamento essenziali». Per tali ragioni, il Presidente si era risolto a proclamare l'emergenza nazionale in relazione ad entrambe le criticità, giudicandole «inconsuete e straordinarie», e ritenendo di dover conseguentemente invocare la propria autorità ai sensi dello IEEPA per farvi debitamente fronte. È su tali premesse che erano stati imposti dazi in misura pari al 25% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada e dal Messico; e del 10% in relazione a numerose importazioni di prodotti cinesi. Inoltre, in ragione dei rilevati profili di problematicità quanto ai deficit di natura commerciale, erano stati imposti dazi in riferimento «a tutte le importazioni provenienti dalla totalità dei partner commerciali», in misura pari ad almeno il 10%, sebbene in rapporto a numerosi Paesi, o aree geografiche e commerciali (tra cui la stessa Unione europea), il livello delle tariffe si era attestato al di sopra di tale soglia (fino a circa il 50%)¹, nonostante gli accordi bilaterali conclusi tra le parti nei mesi successivi.

¹ V., in tal senso, il c.d. «Liberation Day Program», annunciato dal Presidente Trump il 2 aprile 2025: The White House, *President Donald J. Trump Declares National Emergency to Increase our Competitive Edge, Protect our Sovereignty, and Strengthen our National and Economic Security*, April 2, 2025; disponibile on-line a: <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty-and-strengthen-our-national-and-economic-security/>.

La controversia nelle sedi giurisdizionali era sorta poiché una serie di aziende, tra cui *Learning Resources* – società di modeste dimensioni attiva nella produzione di giocattoli, stabilita nell'Illinois ed esposta in modo rilevante in termini di importazione di prodotti dalla Cina – avevano presentato ricorso impugnando i provvedimenti attraverso i quali erano stati imposti i dazi, lamentando proprio la mancata autorità del Presidente alla relativa definizione ai sensi dello IEEPA. Sia la Corte distrettuale degli Stati Uniti competente per il Distretto di Columbia², sia anche successivamente la Corte d'Appello del Circuito Federale³ avevano accolto le argomentazioni dei ricorrenti, stabilendo che lo IEEPA non conferisce al Presidente degli Stati Uniti tale autorità impositiva. Piuttosto, le corti inferiori avevano concluso che sebbene la normativa attribuisca al Presidente degli Stati Uniti la facoltà di regolamentare le importazioni di beni dall'estero, in presenza di un'emergenza a carattere nazionale, tale potere è distinto rispetto a quello di imposizione delle tasse; e che i Presidenti hanno storicamente beneficiato di una discrezionalità limitata nell'aumentare o ridurre i tributi definiti dal Congresso.

Ciò premesso, nella propria richiesta di *writ of certiorari* alla Corte Suprema, il Presidente Trump aveva (ri)presentato l'argomentazione a tenore della quale i dazi debbano essere considerati quali strumenti ordinari di regolamentazione delle importazioni di beni e prodotti dagli altri Paesi⁴. Tuttavia, già nel corso del dibattimento, era emerso un qualche scetticismo da parte di alcuni giudici in merito all'autorità del Presidente di imporre dazi (globali). Lo stesso *Chief Justice* Roberts aveva evidenziato che la potestà impositiva è stata attribuita al Congresso e non al potere esecutivo. Mentre *Justice* Gorsuch aveva espresso dubbi in merito al principio costituzionale della «nondelegation doctrine» – a tenore della quale è preclusa al Congresso la facoltà di delegare i propri poteri legislativi al governo o a soggetti privati – spingendosi a domandare quali limiti rimarrebbero qualora fosse consentito al Presidente degli Stati Uniti di imporre dazi in tutte le circostanze in cui ritenesse di essere in presenza di un qualche stato di emergenza.

Nell'*opinion* redatta da *Chief Justice* Roberts per la maggioranza della Corte, egli si è largamente soffermato sull'interpretazione da rendere in merito alla *sec. 1702(a)(1)(B) dello IEEPA* – la base giuridica utilizzata dal Presidente Trump per l'adozione di dazi – laddove si fa riferimento ai due termini «regolazione» e «importazione», separati da altre 16 parole. In proposito, la maggioranza ha concluso che non sia possibile accogliere l'interpretazione dei ricorrenti circa il fatto che tale disposizione attribuisce al Presidente un potere indipendente di imporre dazi sulle importazioni da «qualsiasi Paese, di qualunque prodotto, di qualsiasi livello, e per un qualunque periodo di tempo». Si tratta, ha stabilito la Corte, di un esito (definito quale «peso») che non può discendere da tali parole.

² Cfr. *Learning Resources, Inc. et al. v. Trump et al.*, No. 1:2025cv01248 - (D.D.C., May 29, 2025): la sentenza è consultabile on-line a: https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2025/06/20250617121437410_No.-Learning_Resources_Appendix.pdf.

³ Cfr. *V.O.S. Selections, Inc., et al. v. President Donald J. Trump, et al.*, No. 25-1812, (Aug. 29, 2025): la pronuncia è disponibile on-line a https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-1812.OPINION.8-29-2025_2566151.pdf.

⁴ Cfr. *Petition for writ of certiorari, Donald J. Trump, President of the United States, et al. v. V.O.S. Selections, Inc., et al.*, disponibile on-line a https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/25/25-250/373615/20250903200201802_Trump_v._VOS_petition-final.pdf.

A tal fine, la maggioranza ha richiamato che l'art. I, sezione 8, della Costituzione conferisce specificamente al Congresso il potere di «imporre e riscuotere tasse, imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette». Inoltre, dopo aver più compiutamente argomentato in merito alle attribuzioni legislative, *Justice Roberts* ha fatto ampio riferimento alla «major questions doctrine» della stessa Corte Suprema (spesso individuata in dottrina anche come «major rules doctrine»), in base alla quale grava sul Congresso l'obbligo di fornire un'autorizzazione esplicita, e perspicua quanto ai relativi termini, prima che il potere esecutivo possa assumere determinazioni di natura politica ed economica di vasta portata.

In tale contesto, è stato chiarito, l'invocazione di situazioni variamente emergenziali può «fornire un agevole pretesto per l'usurpazione del potere del Congresso», oltre alla circostanza che le disposizioni dello IEEPA conferiscono al Presidente una serie di poteri in merito alle importazioni ed esportazioni, ma (viene osservato) in tale ampia lista di poteri presidenziali non figura l'imposizione di dazi e tariffe. Ne consegue, per la maggioranza dei giudici, che «qualora il Congresso avesse voluto conferire [al Presidente] un potere distinto e straordinario di imporre i dazi, lo avrebbe espressamente effettuato, come ha sempre fatto in relazione alle disposizioni attinenti alle normative tariffarie». In sostanza, i giudici della maggioranza si sono avvalsi del risalente standard interpretativo dell'«*expressio unius est exclusio alterius*», escludendo dal novero delle (numerose) attribuzioni presidenziali in conformità allo IEEPA, tutto ciò – come il potere impositivo – che non risulta chiaramente ed espressamente attribuito dal Congresso. Infine, i giudici hanno ammesso che misure di natura impositiva, come i dazi, possono astrattamente assumere finalità di tipo regolamentare. Ma ciò non significa che il potere di regolamentazione racchiuda un potere di tassazione quale strumento di natura regolamentare. Non a caso, ha chiosato la maggioranza, allorché il Congresso «è chiamato ad esprimersi sia in merito al potere di regolamentare, sia anche a quello di imporre tasse e tariffe, lo fa espressamente e separatamente».

Ancor più netta, in merito alla separazione dei poteri, è stata l'argomentazione resa da *Justice Gorsuch*, il quale ha diffusamente richiamato la «major questions doctrine» proprio nella prospettiva di valorizzare la potestà legislativa del Congresso, rifuggendo dalle distorsioni che possono determinarsi allorché tale compito sia inopinatamente attribuito ad una fazione ovvero ad un singolo individuo⁵. Attorno al medesimo principio ha ruotato anche l'opinione concorrente dei giudici

⁵ In proposito, *Justice Gorsuch* ha concluso la propria *concurring opinion* affermando: «[p]er coloro che ritengono importante che la Nazione imponga più dazi, capisco che l'odierna decisione sarà deludente. Ciò che posso dire loro è che la maggior parte delle decisioni importanti che riguardano i diritti e le responsabilità del popolo americano (incluso il dovere di pagare tributi e tariffe) sono ricompresi per una ragione nell'ambito del processo legislativo. Sì, legiferare può essere complesso e richiedere tempo. E, sì, ci può essere la tentazione di aggirare il Congresso allorché si presenti un problema urgente. Ma la natura deliberativa del processo legislativo costituisce l'elemento pivotale della relativa formulazione. Attraverso questo processo, la Nazione può attingere alla saggezza collettiva dei rappresentanti eletti dal popolo, non solo a quella di una fazione o di un singolo individuo. In questo processo, la deliberazione tempera la valutazione d'impulso, e il compromesso trasforma il disaccordo in soluzioni praticabili. E poiché le leggi devono ricevere tale ampio sostegno per sopravvivere al processo legislativo, esse tendono a durare, consentendo alle persone comuni di pianificare la propria vita in modi che sono diversi rispetto alle circostanze in cui le leggi mutano quotidianamente. Nel complesso, il processo legislativo contribuisce a garantire che ognuno di noi sia coinvolto nelle leggi che ci governano,

Sotomayor, Brown-Jackson e Kagan, le quali hanno osservato che nessuna accezione del termine «regolamentazione», nell’ambito dello IEEPA, può essere in alcun modo interpretata alla stregua di un riconoscimento del potere per il Presidente degli Stati Uniti di imporre dazi e tariffe.

Di diverso parere i tre giudici della minoranza: Thomas, Alito e Kavanaugh. Essi hanno complessivamente redatto due *dissenting opinions* nelle quali hanno sostenuto che l’autorità di regolamentare le importazioni di beni e prodotti provenienti da altri Paesi sia stata storicamente interpretata ricomprendendo in tale attribuzione anche la facoltà di imporre dazi, che debbono essere pertanto considerati, similmente alla definizione delle quote o di misure quali gli embarghi, quali strumenti per la «fisiologica regolamentazione delle importazioni».

La decisione della Corte Suprema è stata commentata con termini oltremodo corrosivi da parte del Presidente Trump⁶, che ha annunciato di voler aumentare al 15% i dazi verso gli altri partner commerciali⁷, presumibilmente modificando la base giuridica dell’imposizione in linea con quanto prospettato da Justice Kavanaugh nella propria *dissenting opinion* (i.e. valendosi della § 232 del *Trade Expansion Act of 1962*; delle §§ 122, 201 e 302 del *Trade Act of 1974*; o della § 338 del *Tariff Act of 1930*).

* * *

L’*opinion* in oggetto è reperibile [qui](#).

Andrea Giannaccari

così come nel futuro della Nazione. Per taluni oggi, il rilievo di tali elementi virtuosi è evidente. Per altri, può non apparire tanto ovvio. Ma se la storia rappresenta una guida, la situazione cambierà e verrà il giorno in cui coloro che sono rimasti delusi dal risultato odierno apprezzeranno il processo legislativo quale fisiologico baluardo di libertà».

⁶ Le dichiarazioni sono state riportate, *ex multis*, da Politico, *Trump attacks Supreme Court justices after he is handed a major tariff loss*, disponibile on-line a: <https://www.politico.com/news/2026/02/20/donald-trump-tariff-supreme-court-reaction-00791245>. La conferenza stampa del Presidente Trump di commento alla sentenza è stata riportata dal Wall Street Journal, *Trump’s Full Response to Supreme Court’s Tariff Decision*, on-line a: <https://www.youtube.com/watch?v=x9s3OPaCx-c>.

⁷ V. The New York Times, *Trump Says He Will Raise Global Tariff to 15 Percent*; February 21, 2025, on-line a: <https://www.nytimes.com/2026/02/21/business/trump-tariffs.html>; nonché BBC, *Trump says he will increase his new global tariffs to 15%*, February 22, 2025, on-line a: <https://www.bbc.com/news/articles/cn8z48xwqn3o>.